



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

IL RETTORE

vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, avente per oggetto “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, con particolare riferimento all’art. 11, comma 1, secondo cui il Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, deve essere trasmesso al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la relativa approvazione, previo parere del C.U.N., entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato;

visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente per oggetto “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente per oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, con particolare riferimento all’art. 11, commi 1 e 7, in base ai quali si prevede che le università disciplinino gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo e che questi ultimi disciplinino gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio;

visti i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del D.M. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a), ed i relativi decreti attuativi;

visto il Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

visti il Decreto Ministeriale n. 133 del 3 febbraio 2021 che, in tema di flessibilità dei corsi di studio, ha consentito alle Università di definire autonomamente le attività formative affini o integrative, in coerenza con gli obiettivi del percorso formativo, nonché la successiva nota ministeriale n. 9612 del 6 aprile 2021, di carattere applicativo, avente per oggetto “Attuazione Decreto Ministeriale n. 133/2021 recante la modifica delle Linee guida allegate al Decreto Ministeriale n. 386/2007 – Flessibilità dei corsi di studio”;



visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023”, con cui sono state definite le linee generali d’indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e, segnatamente, la Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, e approvato definitivamente con decisione di esecuzione dal Consiglio dell’Unione Europea il 13 luglio 2021;

considerata la necessità nel contesto nazionale, in attuazione della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR “Riforma delle classi di laurea”, di incrementare la flessibilità e l’interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale;

richiamato il Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 recante “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, inoltrato alle strutture dipartimentali con nota rettorale prot. n. 255521 del 15 ottobre 2021, che, a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’anno accademico 2022/2023, sostituisce i Decreti Ministeriali n. 6 del 7 gennaio 2019 e n. 8 dell’8 gennaio 2021;

visti il nuovo Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari (AVA 3), approvato dall’ANVUR con delibera del Consiglio Direttivo n. 183 dell’8 settembre 2022 e successivamente revisionato con delibera n. 26 del 13 febbraio 2023, e le Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei, approvate con delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 211 del 12 ottobre 2022 e in seguito revisionate con delibera n. 26 del 13 febbraio 2023;

visto il Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, entrato in vigore in data 11 agosto 2023;

preso atto, in particolare, delle modifiche e delle integrazioni apportate dal D.M. 96/2023 agli articoli 1, 3, 5, 10, 11 e 12 del D.M. 270/2004 ed evidenziato che il medesimo provvedimento prevede, al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, che le università adeguino i Regolamenti Didattici di Ateneo entro il termine del 30 novembre 2023;

vista la successiva nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 17702 del 5 ottobre 2023 ad oggetto “Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il *Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli*



atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con cui si prevede una procedura semplificata per l'approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo finalizzata a recepire la disciplina di cui al D.M. 96/2023, relativamente alla flessibilità dell'offerta formativa;

vista l'ulteriore nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 18691 del 13 ottobre 2023 ad oggetto "Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96, recante il *Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*", con cui si raccomanda alle Università di caricare nella banca dati di riferimento la "proposta" di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo entro il 9 novembre 2023, corredata di esplicita attestazione da parte del Rettore che le modifiche apportate sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella nota ministeriale prot. n. 17702 del 5 ottobre 2023;

visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 15 dicembre 2016, approvato dal CUN in data 20 giugno 2017 e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 21 giugno 2017, ed emanato con Decreto Rettorale n. 1417 del 30 giugno 2017;

richiamati i Decreti Rettorali n. 1869 del 3 agosto 2018, n. 2030 del 29 agosto 2019 e n. 1769 del 26 settembre 2023, in seguito ratificati dai competenti Organi di Ateneo, nonché le deliberazioni adottate dal Senato Accademico, nelle sedute del 22 settembre 2020, 21 settembre 2021 e 26 luglio 2022, e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 settembre 2020, 24 settembre 2021 e 28 luglio 2022, con cui si è proceduto all'annuale adeguamento dell'allegato B al Regolamento Didattico di Ateneo per effetto delle variazioni nell'elenco dei corsi di studio dell'Università di Parma intervenute negli anni accademici dal 2018/2019 al 2022/2023;

visti lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma e il Regolamento Generale di Ateneo;

richiamata la nota rettoriale prot. n. 266279 del 9 ottobre 2023 con cui si trasmette ai Direttori dei Dipartimenti e ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio il Decreto Ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023, unitamente alla nota ministeriale n. 17702 del 5 ottobre 2023 e al documento che riporta gli artt. 1, 3, 5, 10, 11 e 12 del D.M. 270/2004 con evidenziate le modifiche/integrazioni di cui al D.M. 96/2023, al fine di favorire una lettura integrata;

richiamati i Decreti Rettorali n. 2043 del 27 ottobre 2023 e n. 2243 del 15 novembre 2023 con cui si approva la revisione del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché i relativi allegati contenenti gli elenchi delle strutture didattiche e dei corsi di studio ad esse afferenti;



considerato che il Consiglio Universitario Nazionale, nell'adunanza del 16 novembre 2023, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta formulata dall'Università di Parma di modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;

vista la nota ministeriale prot. n. 23382 del 24 novembre 2023 con cui si trasmette il decreto di approvazione della succitata variazione e si invita l'Università ad emanare con proprio decreto la modifica alla parte generale del Regolamento didattico di Ateneo;

visto l'articolo 8, comma 1.9, dello Statuto di Ateneo, che consente al Rettore di adottare decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli Organi competenti, di norma, nella prima seduta utile;

in attesa di ratifica da parte dei competenti Organi Accademici,

DECRETA

l'emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Parma, integrato come di seguito riportato, con entrata in vigore a far tempo dalla data di emanazione del presente provvedimento:

- a) L'art. 18 (Attività formative dei corsi di laurea), comma 2, viene integrato come segue:
"Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40% dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio".
- b) L'art. 19 (Attività formative dei corsi di laurea magistrale), comma 2, viene integrato come segue:
"Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale possono prevedere negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30% dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio".
- c) L'art. 21 (Crediti formativi universitari), comma 5, viene integrato come segue:



“È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente”.

d) L'art. 35 (Curricula e piani di studio), comma 4, viene integrato come segue:

“È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studio dell'anno accademico di immatricolazione”.

Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti	Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Progettazione Didattica e Assicurazione della Qualità (<i>progettazione.didattica@unipr.it</i>)	Dott. Michele Bertani